

al bersaglio ogni anno. Il nazionale, il provinciale, il mandamentale, oltre al tiro per semplice esercizio che è facoltativo a qualunque socio in qualunque giorno.

« Queste denominazioni lasciano abbastanza conoscere la intenzione, che le riunioni per il tiro abbiano luogo in pubblico, od almeno in luogo aperto al pubblico, e l'istesso pensiero si fa palese dal vedersi le società parziali chiamate a concorrere al tiro nazionale e provinciale, colle loro bandiere particolari. »

« La stessa guardia nazionale, che ha un'ufficialità, che è istituzione così preziosa, non può dar di piglio alle armi, nè esercitarsi al tiro, nè fare altra operazione, senza permesso della competente autorità. Infine essa è organizzata per comuni e non come una società generale. »

Questo parere di uno dei consulenti della Corona fu sottoposto al Consiglio dei ministri, ed il Consiglio decise unanimemente doversi in conformità al medesimo rispondere alla società.

Allorchè io venni al Ministero, in tale stato si trovavano le cose, e si attendeva dalla società un riscontro ad una seconda memoria inoltrata al Governo, di cui ha reso conto l'onorevole relatore della Commissione. Io non potei a meno di essere del parere del consulente legale della Corona, e il medesimo avviso essendo pure quello dei miei colleghi, ho dovuto rispondere nei termini che udiste dall'onorevole relatore che diede lettura della mia lettera.

Io non disconosco che l'esercizio al tiro della carabina sia una utile istituzione, che si potrebbe anche associare cogli esercizi della guardia nazionale; ma non posso a meno di riconoscere ad un tempo non essere legale l'esistenza di una società armata con uno scopo analogo a quello della guardia nazionale, cioè per difendere la monarchia costituzionale e i diritti consacrati dallo Statuto, ecc. Io non vedo come questa società, organizzata in tutto lo Stato da un regolamento, possa avere delle facoltà assai maggiori di quelle che la legge attribuisce alla guardia nazionale.

Giacchè la guardia nazionale, come si è detto, non può, secondo l'articolo 7 della legge organica, prendere le armi, nè assembrarsi a milizia senza l'ordine dei capi e delle autorità costituite, non si saprebbe concepire l'istituzione dei carabinieri italiani che, come privata società, abbia un'organizzazione diretta al medesimo scopo senza l'ingerenza del Governo.

Io debbo adunque persistere nel senso della risposta di cui fece cenno l'onorevole relatore della Commissione.

SIMONETTA. Come deputato non solo, ma come membro della società dei carabinieri italiani, come uno dei suoi promotori, e, più di tutto, come quegli che formulò e pubblicò lo statuto da cui dipende l'attuale esistenza di questa società, mi trovo in dovere di prendere la parola, onde dare alla Camera gli schiarimenti necessari, e che meglio ponno metterla in grado di giudicare con cognizione di causa su ciò che venne ora chiamata a giudicare col proprio voto.

Dirò primieramente, come essendomi più volte trovato presente a tiri in Svizzera, imprendessi ad ammirare tali ricreazioni, tanto dal lato dell'educazione morale e politica che esse imprimono negli accorrenti, quanto da quello del generalizzare il perfetto uso di un'arma tanto utile quanto difficile.

Poi, avendo fatto tutta la campagna del 1848 con una compagnia di quest'arma, della quale, benchè forse non se ne sapesse trarre il miglior partito possibile, pure conviene che qui lo dica, rese segnalati servigi alla causa nostra, imparai a valutare maggiormente l'alto grado d'importanza che que-

st'arma ha in guerra, e come essa possa e debba portare una vera rivoluzione nella tattica.

Convinto di questo mio giudizio, di ritenere cioè la carabina come l'arma la più acconcia per agguerrire un popolo, il quale, una volta conscio della propria forza, non si lascierà più mai ridurre in istato da dover accettare patti dallo straniero, e convinto che le riunioni dei tiri sono quelle sole che, a mio avviso, valgono a rialzare lo spirito di una nazione assopito o depresso, al grado di elevatezza necessario perchè sappia apprezzare, conservare e difendere la libertà, di tutto ciò profondamente convinto, come dissi, andai mai sempre ripetendo questa mia idea, con quanti mi veniva fatto di trattare l'argomento e delle nostre sventure e delle speranze nostre. Essendo questa mia idea da molti egualmente sentita, n'ebbi dagli amici miei eccitamento a studiare il modo di attuare fra noi quest'istituzione. Benchè non mi sia mai creduto da tanto da poter io stesso iniziare, e con successo condurre ad esito fortunato un tal progetto, ciò nullameno mi recai appositamente in Svizzera, allo scopo di raccogliere cognizioni e studiarvi il modo di rendere a noi adatto quell'uso.

Quanto vengo ora d'aver detto, più ampiamente sviluppai nella memoria della quale ho corredato lo statuto nella sua prima pubblicazione. In essa spiegai come, dopo avere in pronto quanto studiato aveva a questo riguardo, essendosi offerta l'occasione di trovar ben disposto lo spirito pubblico all'accettare un tal progetto, per l'accoglienza che aveva fatto a quanto veniva dai giornali in quell'epoca pubblicato in proposito, veniva indotto a tentare la riuscita del desiderato scopo colla pubblicazione dello statuto che sta unito alla petizione.

Questo statuto io lo formulai affine d'incominciare con esso a dar vita a questa società. Lo presentai quale provvisorio alla società costituita, ond'essa potesse introdurre tutte quelle variazioni o modificazioni che giudicato avesse per essa convenienti. Ciò nullameno, nel formularlo mi studiai di contenerlo nei limiti più ristretti, onde non dar luogo con un maggior numero d'articoli a molteplici eccezioni, e su basi le più larghe, onde poter con esso comprendere tutti i diversi bisogni locali, cioè mi studiai di formularlo per modo ch'esso riescisse adatto a qualsivoglia società fosse per nascere fra noi, e che queste potessero solo con articoli d'aggiunta renderlo proprio.

Lo spirito che informa la società col presente statuto è tale che ciascuna società che si costituisce veste un carattere affatto particolare ed individuale. La sua relazione colle altre è per nulla vincolativa. Si uniscono quelle società che vogliono per eleggersi una rappresentanza complessa: la quale riunione effettuata elegge un secondo consolato, poichè consolato primo sarebbe quello della società non costituita il qual secondo consolato equivarrebbe al consolato provinciale, il quale poi non avrebbe altro mandato che quello di raccogliere i fondi necessari, e dare un tiro nel tempo di sua carica che dura un anno.

Tutte poi le società costituite, che vogliono far parte della gran società, assieme concorrono per eleggersi il consolato generale, al quale altra cura non è affidata, se non quella di promuovere la diffusione della società, di studiare i diversi perfezionamenti di essa e della sua arma, di fornire alle singole società richiedenti quei lumi o quei mezzi che ponno venir consentiti, di raccogliere, mediante l'esazione individuale obbligatoria di una sola lira, e con quei mezzi che gli sono possibili, i fondi necessari per dare un tiro, al quale sono chiamate a concorrere le società tutte che si sono unite a questo principale scopo.